



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

OGGETTO: Circolare 1.2020

Seregno, 13 gennaio 2020

LEGGE DI BILANCIO 2020 – NOVITA' FISCALI

E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30.12.2019, n. 304, S.O. n. 45, la L. 27.12.2019, n. 160, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.", in vigore dal 1.01.2020.

Si sintetizzano le principali disposizioni fiscali contenute nell'art. 1 del provvedimento.

Deducibilità dell'Imu relativa agli immobili strumentali cc. 4, 5

- Dal periodo d'imposta 2019, l'Imu relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 50%.

Aliquota 10% cedolare secca contratti a canone concordato c. 6

- L'aliquota della cedolare applicabile al canone di locazione concordato relativo ai contratti aventi a oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locare congiuntamente all'abitazione secca è ridotta al 10%.
- Non è stata prorogata la cedolare secca sulle locazioni commerciali.

Sconto in fattura e cessione del credito per eco bonus e sisma bonus cc. 70, 176

- A partire dal 1.01.2020, unicamente per gli interventi di ristrutturazione importante di 1° livello di cui al D.Mise 26.06.2015, per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in 5 quote annuali di pari importo, senza l'applicazione dei limiti di cui all'art. 34 L. 388/2000 e all'art. 1, c. 53 L. 244/2007.
- Per ristrutturazioni importanti di 1° livello si intende, ai sensi dell'all. 1 al D.M. 26.06.2015, l'intervento che, oltre a interessare l'involucro edilizio con un'incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, comprende anche la ristrutturazione dell'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all'intero edificio.
- Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.
- È abrogata la facoltà generale di optare per lo sconto in fattura in relazione alle detrazioni per interventi di efficienza energetica e per interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

- È abrogata la possibilità di optare per la cessione del credito in relazione agli interventi di recupero edilizio da cui si ottiene un risparmio energetico di cui all'art. 16-bis, c. 1, lett. h) Tuir.

Proroga detrazione per interventi di efficienza energetica c. 175, lett. a)

- Sono prorogate al 31.12.2020: - la detrazione al 50% per interventi di efficienza energetica in relazione alle spese relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013; - la detrazione al 65% per interventi di efficienza energetica per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all'allegato M D.Lgs. 311/2006 fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro; - la detrazione al 65% per interventi di efficienza energetica per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro.

Proroga detrazione per ristrutturazioni edilizie e per acquisto mobili ed elettrodomestici c. 175, lett. b)

- È prorogata fino al 31.12.2020 la detrazione al 50% per le spese documentate per interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 16, c. 1 D.L. 63/2013.
- Ai contribuenti che fruiscono della detrazione per ristrutturazione edilizia, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1.01.2019, è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

Detrazione per interventi sulle facciate di edifici cc. 219-224

- Viene introdotta una detrazione dall'imposta lorda in misura pari al 90% per le spese documentate, sostenute nel 2020 per interventi, anche di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi) o B (parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A) ai sensi del D.M. 1444/1968.
- La detrazione è ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
- Nel caso in cui i lavori di rifacimento della facciata, non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, ma riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, gli interventi devono soddisfare specifici requisiti previsti dal: - decreto Mise 26 giugno 2015 e - decreto Mise 26 gennaio 2010. • Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. Sono previsti obblighi di comunicazione all'ENEA, sulla base di istruzioni specifiche che verranno elaborate dall'ente.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Reintroduzione ACE c. 287

- A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018:
 - sono abrogate le disposizioni che hanno introdotto la tassazione agevolata degli utili reinvestiti;
 - si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 D.L. 201/2011 e all'art. 1, cc. da 549 a 552 L. 232/2016 che disciplinavano l'aiuto alla crescita economica (Ace), prima della sua sostituzione con la tassazione agevolata degli utili reinvestiti, con l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio fissata all'1,3%.

Aumento limite per detrazione spese veterinarie c. 361

- Le spese veterinarie sono detraibili ai fini Irpef fino all'importo di euro 500 (anziché euro 387,34), limitatamente alla parte che eccede euro 129,11.

Detrazione Irpef per oneri in base al reddito complessivo c. 629

- La detrazione Irpef per oneri, di cui all'art. 15 Tuir, spetta: a) per l'intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro; b) per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.
- A tali fini, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.
- La detrazione compete per l'intero importo, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo, per gli oneri relativi agli interessi passivi per prestiti o mutui agrari (nel limite dei redditi dei terreni), agli interessi passivi sui mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto o costruzione dell'abitazione principale, nonché per le spese sanitarie.

Fringe benefit per autoveicoli aziendali in uso promiscuo cc. 632, 633

- Per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/km di CO₂), concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati a decorrere dal 1.07.2020, si assume il 25% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali dell'AcI, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente.
- La predetta percentuale è elevata al 30% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160g/km.
- Qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la predetta percentuale è elevata al 40% per l'anno 2020 e al 50% a decorrere dall'anno 2021. Per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km, la predetta percentuale è pari al 50% per l'anno 2020 e al 60% a decorrere dall'anno 2021.
- Resta ferma l'applicazione della disciplina vigente al 31.12.2019, per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30.06.2020.

Buoni pasto c. 677

- Non concorrono a formare il reddito del lavoratore:



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

- le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi;
- le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all'importo complessivo giornaliero di euro 4 (anziché euro 5,29), aumentato a euro 8 (anziché euro 7) nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica;
- le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29 (importo confermato).

Pagamenti tracciabili per fruizione delle detrazioni fiscali cc. 679, 680

- Ai fini Irpef, la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19% degli oneri indicati nell'art. 15 Tuir e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 D.Lgs. 241/1997 (carte di debito, di credito, prepagate, assegni bancari e circolari).
- La disposizione non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Estromissione dei beni immobili imprese individuali c. 690

- Le disposizioni dell'estromissione agevolata dei beni immobili strumentali delle imprese individuali (art. 1, c. 121 L. 208/2015) si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31.10.2019, poste in essere dal 1.01.2020 al 31.05.2020.
- I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva, pari all'8%, sono effettuati, rispettivamente, entro il 30.11.2020 (per il 60%) e il 30.06.2021 (per il 40%). Per i soggetti che si avvalgono di tali disposizioni gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1.01.2020.

Regime forfetario cc. 691, 692

- Dal 2020, i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario se, al contempo, nell'anno precedente:
 - a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000;
 - b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 20.000 lordi per lavoro accessorio di cui all'art. 70 D.Lgs. 276/2003, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all'art. 50, c. 1, lett. c) e c-bis) Tuir, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati, e le spese per prestazioni di lavoro di cui all'art. 60 Tuir (prestazioni effettuate dall'imprenditore o dai suoi familiari).
- Non possono avvalersi del regime forfetario i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.
- Per i contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza dell'accertamento è ridotto di un anno.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

- Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato al regime forfetario.
- È abrogata la norma che prevedeva, dal 2020, l'imposta sostitutiva al 20% per le partite Iva con ricavi o compensi tra € 65.001,00 e € 100.000,00.

Proroga rivalutazione terreni e partecipazioni cc. 693, 694

- La disciplina di cui all'art. 2, c. 2 D.L. 282/2002, relativa alla rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni edificabili e agricoli posseduti da persone fisiche non in regime d'impresa è applicabile ai beni posseduti al 1.01.2020.
- La rivalutazione deve avvenire entro il 30.06.2020, mediante la redazione e l'asseverazione della perizia di stima e il versamento dell'imposta sostitutiva, calcolata mediante l'applicazione di un'unica aliquota pari all'11%. Incremento imposta sostitutiva plusvalenze immobiliari c. 695
- È incrementata dal 20% al 26% l'imposta sostitutiva applicabile alle plusvalenze realizzate in caso di cessione di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni e di terreni edificabili, di cui all'art. 1, c. 496 L. 266/2005.

Rivalutazione beni d'impresa e partecipazioni cc. 696-704

- I soggetti Ires, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'art. 2426 c.c. e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2018.
- La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2018, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data del 1.01.2020, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
- Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'Irap e di eventuali addizionali nella misura del 10%.
- Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap a decorrere dal 3° esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita (in generale dal 2022), mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap e di eventuali addizionali nella misura del 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per i beni non ammortizzabili.
- Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del 4° esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita (in generale 1.01.2023), ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.
- Le imposte sostitutive sono versate: - per importi complessivi fino a 3.000.000 di euro in un massimo di 3 rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

d'imposta successivi; - per importi complessivi superiori a 3.000.000 di euro in un massimo di 6 rate di pari importo, di cui la 1^a con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, la 2^a entro il termine previsto per il versamento della 2^a o unica rata di acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta successivo, le altre con scadenza, rispettivamente, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi e il termine previsto per il versamento della 2^a o unica rata di acconto delle imposte sui redditi, per i periodi d'imposta successivi.

- Gli importi da versare possono essere compensati.
- Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 11, 13, 14 e 15 L. 342/2000, quelle del regolamento di cui al D.M. Finanze 13.04.2001, n. 162, nonché quelle del regolamento di cui al D.M. Economia 19.04.2002, n. 86, e dell'art. 1, cc. 475, 477 e 478 L. 311/2004. • Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1.12.2021.

Deducibilità Imu immobili strumentali cc. 769, 772, 773

- L'IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni. La medesima imposta è indeducibile ai fini Irap.
- Le disposizioni si applicano anche all'IMI della provincia autonoma di Bolzano e all'IMIS della provincia autonoma di Trento.
- Le disposizioni relative alla deducibilità al 100% ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni dell'IMU, dell'IMI e dell'IMIS hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2021; la deduzione ivi prevista si applica nella misura del 60% per i periodi d'imposta successivi a quelli in corso, rispettivamente, al 31.12.2019 e al 31.12.2020. Confermata la deducibilità al 50% per il periodo d'imposta 2019.

Accertamenti esecutivi per tributi locali cc. 784-815

- È riformata profondamente la riscossione degli enti locali, con l'introduzione, tra l'altro, dell'istituto dell'accertamento esecutivo e, in assenza di regolamentazione da parte degli enti, di una specifica disciplina per rateizzare il pagamento delle somme dovute.

Imposta sulla plastica (plastic tax) c. 634-652

- È istituita l'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, di seguito denominati « MACSI », che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari;

Preu sugli apparecchi da intrattenimento e sulle vincite cc. 731-735

- A decorrere dal 1.01.2020, le misure del prelievo erariale unico sugli apparecchi da gioco) sono incrementate.

Unificazione Imu e Tasi cc. 738-783

- A decorrere dall'anno 2020, l'Imposta unica comunale è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'IMU è disciplinata dalle nuove seguenti disposizioni.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

- Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino al limite dello 0,76%.
- Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli citati, l'aliquota di base è pari allo 0,86% e i comuni possono aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento.
- A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati, i comuni possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06% sino all'1,14%, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione.
- Per l'anno 2020, i comuni possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30.06.2020.

Dichiarazione Imu cc. 774, 775

- Il termine per la presentazione della dichiarazione è il 30.06 dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti per la determinazione dell'imposta o a quello in cui il possesso ha avuto inizio. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Bonus bebè c. 340 e 341

- Bonus bebé Viene rifinanziato l'assegno di natalità (il c.d. bonus bebè), per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione. L'importo dell'assegno annuo (che diviene ad accesso universale e non selettivo) viene così modulato:
 - a) 1.920 euro se il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE minorenni non superiore a 7.000 euro annui;
 - b) 1.440 euro se il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE minorenni superiore alla soglia di 7.000 euro e non superiore a 40.000 euro;
 - c) 960 euro se il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE minorenni superiore a 40.000 euro;
 - d) in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, l'importo dell'assegno di cui alle lettere a), b) e c) è aumentato del 20%
- In caso di esaurimento delle risorse stanziare saranno rideterminati l'importo annuo dell'assegno e i valori dell'Isee.

Bonus asili nido c. 343

- Bonus asili nido A decorrere dal 2020, il c.d. bonus asili nido viene così rimodulato:
 - 1.500 euro per i nuclei familiari con ISEE minorenni superiore a 40.000 euro;
 - 2.500 euro per i nuclei familiari con un ISEE minorenni da 25.001 euro a 40.000 euro (raggiungendo l'importo di 2.500 euro).



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali cc. 184-197

- Viene introdotto, in sostituzione del c.d. superammortamento e iperammortamento, un nuovo credito d'imposta per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi. Il nuovo credito d'imposta è inquadrabile nel progetto di revisione complessiva delle misure fiscali di sostegno del "Piano industria 4.0".
- Alle imprese che a decorrere dal 1.01.2020 e fino al 31.12.2020, ovvero entro il 30.06.2021 a condizione che entro la data del 31.12.2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai punti successivi in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.
- Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.
- Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale, o che abbiano in corso un procedimento per la di-chiarazione di una di tali situazioni. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, c. 2 D.Lgs. 231/2001.
- Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
- Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, ad eccezione dei beni indicati all'art. 164, c. 1 Tuir, dei beni per i quali il D.M. Finanze 31.12.1988 stabilisce aliquote di ammortamento inferiori al 6,5%, dei fabbricati e delle costruzioni, dei beni di cui all'allegato 3 annesso alla L. 208/2015, nonché dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti. Sono inoltre agevolabili gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui all'allegato B annesso alla L. 232/2016.
- Per gli investimenti aventi a oggetto beni diversi da quelli indicati nell'allegato A e B, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del **6%** del costo determinato ai sensi dell'art. 110, c. 1, lett. b) Tuir, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.
- Per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell'allegato A annesso alla L. 232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del **40%** del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e nella misura del **20%** del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro, e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

- Per gli investimenti aventi ad oggetto **beni immateriali** ricompresi nell'allegato B annesso alla L. 232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del **15%** del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui all'allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.
- Il credito d'imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in **compensazione**, in 5 quote annuali di pari importo ridotte a 3 per gli investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell'allegato B annesso alla L. 232/2016 (beni immateriali), a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni per gli investimenti aventi a oggetto beni diversi da quelli citati nell'allegato A e B, ovvero a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell'allegato A e B annessi alla L. 232/2016. Nel caso in cui l'interconnessione dei beni avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante.
- Al solo fine di consentire al MISE di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano **una comunicazione al Ministero**. Con apposito decreto sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo d'imposta agevolabile. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.
- Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir.
- Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.
- Se, entro il 31 dicembre del 2° anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.
- Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'art. 1, cc. 35 e 36 L. 205/2017 in materia di investimenti sostitutivi.
- Il credito d'imposta si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni.
- Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le **fatture** e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni normative. In relazione agli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell'allegato A e B annesso alla L. 232/2016, le imprese sono inoltre tenute a produrre una **perizia tecnica** semplice rilasciata da un **ingegnere** o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un **ente di certificazione accreditato**, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

non superiore a 300.000 euro, l'onere documentale può essere adempiuto attraverso una autodichiarazione resa dal legale rappresentante.

- Le disposizioni non si applicano:

d) agli investimenti aventi a oggetto i beni diversi da quelli indicati negli allegati A e B, effettuati tra il 1.01 e il 30.06.2020, in relazione ai quali entro la data del 31.12.2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, per i quali resta ferma l'agevolazione prevista dall'art. 1 D.L. 34/2019;

e) agli investimenti aventi a oggetto i beni indicati negli allegati A e B, effettuati tra il 1.01 e il 31.12.2020, in relazione ai quali entro la data del 31.12.2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, per i quali restano ferme le agevolazioni previste dall'art. 1, cc. 60 e 62 L. 145/2018.

Credito d'imposta investimenti 2020 per ricerca, sviluppo e innovazione cc. 198-208

- È prorogata al 2020 la disciplina del credito d'imposta introdotta dall'articolo 1, commi da 46 a 56, L. 205/2017, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, con l'esclusione delle imprese destinatarie di sanzioni interdittive..

- Se le attività di formazione sono erogate da soggetti esterni all'impresa, sono ammissibili al credito anche le attività commissionate agli Istituti tecnici superiori. È eliminato l'obbligo di disciplinare espressamente lo svolgimento delle attività di formazione all'interno dei CCNL. Modifica importi Viene rimodulato il limite massimo annuale del credito:

- per piccole imprese è riconosciuto in misura pari al 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro; - per le medie imprese è riconosciuto in misura pari al 40% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro; - per le grandi imprese è riconosciuto in misura pari al 30% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro. La misura è aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrano nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o ultra svantaggiati come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017

Modalità utilizzo del credito Il credito è utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili esclusivamente in compensazione. È fatto divieto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale del credito stesso. Al fine di monitoraggio, deve essere inviata apposita comunicazione al Mise, con un modello, il cui contenuto, modalità e termini di invio saranno individuati con decreto direttoriale.

Rifinanziamento Sabatini-ter cc. 227-229

- È riconosciuta un'integrazione alla spesa per il periodo 2020-2025 ai fini della proroga dell'agevolazione Sabatini-ter prevista dall'art. 2 D.L. 69/2013, che riconosce a favore delle micro e Pmi un contributo a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento stipulato per l'acquisto, anche mediante contratto di leasing, di beni strumentali nuovi.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

- Una parte delle risorse è destinata in favore delle micro, piccole e medie imprese a fronte dell'acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell'ambito di programmi finalizzati a migliorare l'ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi.
- Per tali operazioni i contributi, fermo restando il rispetto delle intensità massime previste dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, sono rapportati agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento a un tasso annuo del 3,575%. Ai fini dell'ammissione ai benefici, la rispondenza degli interventi agevolabili rispetto alle finalità, nonché la quantificazione del relativo impatto, sono certificate dal fornitore dei beni e dei servizi o da un professionista indipendente.
- Su tali finanziamenti, la garanzia del Fondo è concessa in favore delle micro, piccole e medie imprese a titolo gratuito, nel rispetto delle regole di cumulo e delle intensità massime previste dalla normativa dell'Unione europea.

Ampliamento credito d'imposta rivenditori di giornali, riviste e periodici cc. 393, 394

- Per l'anno 2020, il credito d'imposta agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici è riconosciuto agli esercenti non esclusivi, come individuati dall'art. 2, c. 3 D.Lgs. 170/2001, anche nei casi in cui la predetta attività commerciale non rappresenti l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento. L'agevolazione è riconosciuta prioritariamente agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.
- Le riduzioni dei contributi riconosciuti alle imprese editrici di cui all'art. 1, c. 810 L. 145/2018 sono differiti di 12 mesi.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

Studio Commercialista Associato Contrino